



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLE ORCHIDEE
SPONTANEE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.

TRA

La **Regione del Veneto** (di seguito denominata Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da, nato a....., il.....
C.F..... in qualità di, il quale interviene ai sensi e per gli effetti del presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

E

L'**Ente Parco regionale dei Colli Euganei** (di seguito denominato Parco Colli Euganei), con sede legale ad Este (PD), via Rana Ca' Mori 8, codice fiscale n. 91004990288, rappresentato da, nato a, il, C.F..... in qualità di

di seguito definite le Parti

PREMESSO CHE

- La Direttiva 1992/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", hanno costituito una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura 2000;
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto del 3 settembre 2002 ha stabilito le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
- La Giunta regionale con deliberazione n. 786 del 27 maggio 2016, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017 ha approvato gli obiettivi e le misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC) delle regioni biogeografiche alpina e continentale;
- Con Decreto 27 luglio 2018 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha designato 35 siti quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e 61 siti quali ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione del Veneto, tra i quali la ZSC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco";
- La Giunta regionale con deliberazione n. 82 del 26 gennaio 2021 ha approvato il documento "Prioritised Action Framework - PAF" per le aree della Regione del Veneto ricadenti nella Rete Natura 2000, relativo al periodo di programmazione comunitaria 2021-2027 e in linea con quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) individuando una serie di azioni prioritarie per il conseguimento di obiettivi di conservazione di habitat, specie ed habitat di specie;
- La Regione del Veneto, per dare attuazione alle sopracitate Direttive comunitarie nell'ambito delle proprie competenze, intende proseguire nella realizzazione e promozione di concrete azioni di conservazione e valorizzazione degli habitat, delle specie e degli habitat di specie così come previsto dai Piani di Gestione redatti, dal "PAF- Prioritised Action Framework" ed in coerenza con le Misure di Conservazione approvate;
- La legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, il cui art. 2, recentemente modificato dall'art. 4 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, prevede che sia la Giunta regionale, in attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, ad individuare i soggetti affidatari della gestione dei siti della Rete Natura 2000 prioritariamente tra enti gestori delle aree naturali protette e dei parchi di interesse locale di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;



252a7cde



- Il Parco Colli Euganei, nel corso degli anni ha intrapreso, in collaborazione con la Regione una serie di importanti iniziative in materia di biodiversità, funzionali al monitoraggio dello stato di conservazione e ad incrementare le conoscenze sulle specie nonché alla realizzazione di importanti iniziative di miglioramento e conservazione degli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle predette Direttive comunitarie;
- il Parco regionale dei Colli Euganei, con nota acquisita al prot. regionale n. 485346 del 22/10/2021 ha trasmesso una proposta progettuale per la gestione e il miglioramento dell'habitat Natura 2000 "6210 Formazioni erbose secche seminaturali", valutata dalla Giunta regionale con deliberazione n. deliniziativa di interesse comune.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività di interesse comune previste per la realizzazione del Progetto di conservazione delle orchidee spontanee all'interno del territorio del Parco regionale dei Colli Euganei finalizzato alla gestione e miglioramento dell'habitat Natura 2000 "6210 Formazioni erbose secche seminaturali".

Nel contesto delle predette attività il presente Accordo prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. conservazione di un congruo numero di sementi di diverse specie di orchidee spontanee presso la Banca del Germoplasma della Toscana;
2. raggiungere la sicurezza di poter garantire per molto tempo la presenza di specie attualmente in via di estinzione;
3. consentire l'introduzione di piante nate in vitro nelle aree dove attualmente la densità di orchidee è carente;
4. realizzare materiali divulgativi sensibilizzando la popolazione sulla presenza delle orchidee e degli habitat Natura 2000.

Eventuali modifiche o aggiornamenti che dovessero rendersi opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, dovranno essere concordati tra le parti.

Art. 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Il Parco Colli Euganei si impegna a:

- a) avviare le attività entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- b) coordinare e realizzare tutte le azioni definite dal progetto e riportate all'art. 2 del presente Accordo;
- c) trasmettere alla Regione la relazione finale delle attività svolte, accompagnata dalla documentazione attestante le spese sostenute a giustificazione del contributo erogato, entro e non oltre il 30 settembre 2022.

La Regione si impegna a:

- a) collaborare attivamente all'attuazione del progetto, mettendo a disposizione proprio personale dedicato al fine di rispettare quanto previsto all'art. 2;



252a7cde



- b) attivare forme di collaborazione per la realizzazione delle azioni di comunicazione e promozione del progetto attraverso proprio personale;
- c) collaborare attivamente mettendo a disposizione le banche dati regionali esistenti in materia di biodiversità;
- d) approvare, fatte salve eventuali richieste di integrazioni, la relazione finale entro il 31 dicembre 2022.

Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, mettendo altresì a disposizione strutture, attrezzature.

Le Parti si impegnano ad osservare e garantire il riserbo proprio e dei propri collaboratori nel merito di informazioni, cognizioni e documenti di natura esplicitamente riservata.

Il Parco Colli Euganei solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dal presente Accordo.

Art. 4 – Responsabili dell'attività

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per la Regione:
- per il Parco Colli Euganei:

Art. 5 – Durata

Il presente Accordo avrà una durata decorrente dalla data di sottoscrizione sino al 30 settembre 2022, fatta salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 6 – Oneri finanziari

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, viene riconosciuto a favore del Parco Colli Euganei, a titolo di ristoro delle spese sostenute un importo complessivo massimo pari ad Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) che sarà erogato in anticipazione a seguito della comunicazione dell'avvio delle attività che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo.

Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle attività realizzate il Parco Colli è tenuto a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Art. 7 – Risultati

Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dalle attività oggetto del presente Accordo, saranno di proprietà delle Parti.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi



elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 9 – Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi hanno facoltà di recedere dal presente Accordo previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare a ciascuna delle Parti con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre Parti.

Sono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Parco Colli Euganei che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Art. 10 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, dell'interpretazione, dell'esecuzione o della risoluzione del presente Accordo.

Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 12 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le Parti danno atto che le somme previste dal presente Accordo si configurano quale ristoro delle spese per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo, si compone di n. 12 articoli.

Per la Regione del Veneto

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

.....

(firmato digitalmente)

